

**OGGETTO: ADESIONE ALLA CENTRALE UNICA DI
COMMITTENZA DELLA PROVINCIA DI MONZA E
DELLA BRIANZA. APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE PER IL TRIENNIO 2022/2024**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- L'art. 30, c. 1 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 dispone che gli Enti Locali "al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati possono stipulare tra loro apposite convenzioni".
- L'art. 15 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 prevede la possibilità che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.
- Il decreto cd. "Sblocca-cantieri" (D.L. n. 32/2019, convertito dalla legge n. 55/2019) ha previsto all'art. 1 comma 1 lett. a), a titolo sperimentale, la sospensione dell'obbligo di ricorrere alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 56/2014 fino al termine del 31/12/2021. Tale termine è stato da ultimo prorogato fino al 30 giugno 2023 dall'art. 52, comma 1, lettera a) del D.L. 77/2021 convertito nella legge n. 108 del 2021.
- l'art. 52, comma 1.2, del D.L. n. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021, che nell'ottica di favorire l'accentramento delle procedure di gara, ha disposto che "*nelle more di una disciplina diretta ad assicurare la riduzione, il rafforzamento e la qualificazione delle stazioni appaltanti, per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, i comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di forniture, servizi e lavori, oltre che secondo le modalità indicate dal citato articolo 37, comma 4 (D.lgs 50/2016), attraverso le unioni di comuni, le province, le città metropolitane e i comuni capoluogo di provincia*".
Per le procedure afferenti alle opere a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, viene dunque annullata la sospensione degli obblighi di aggregazione di cui al co. 4 art. 37, che era stata prevista dall'art. 1 comma 1 lett. a) del D.L. n 32/2019, ed inserita la possibilità di procedere all'acquisizione di forniture servizi e lavori, oltre che con le modalità già previste dall'articolo 37 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., anche tramite unioni di Comuni, Province, Città Metropolitane o Comuni capoluogo di provincia.
- *l'art.1, comma 88 della legge 7 aprile 2014, n. 56 in materia di disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni, prevede che "la provincia può altresì, d'intesa con i comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive";*

Preso, quindi, atto che per le opere afferenti al PNRR, in applicazione dell'art. 37 comma 4 e dell'art. 52, co. 1.2, la stazione appaltante, qualora sia Comune non capoluogo di provincia, dovrà procedere secondo una delle modalità indicate di seguito:

1. ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; (a tal proposito, non essendo ancora state individuate le stazioni uniche appaltanti qualifica-

te, CUC e Soggetti Aggregatori di cui all'articolo 38 del Codice degli Appalti, il Comune non capoluogo di provincia potrà ricorrere anche a CUC e Soggetti Aggregatori non qualificati).

2. mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza o stazioni uniche appaltanti nelle forme previste dall'ordinamento;

3. ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta;

4. ricorrendo ad Unioni di Comuni, Province, Città metropolitane o Comuni capoluogo di provincia anche non qualificati;

5. ricorrendo ai soggetti aggregatori qualificati di diritto ex articolo 38 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

La disposizione sopra rappresentata fa comunque salva l'applicazione delle ipotesi disciplinate ai commi 1 e 2 primo periodo, in virtù dei quali:

1. non sono soggetti agli obblighi individuati dal co. 4 gli affidamenti di valore inferiore a 40 mila euro per servizi e forniture e di valore inferiore a 150 mila euro per lavori;

2. non sono soggetti agli obblighi individuati dal co. 4, se la stazione appaltante è in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38, gli affidamenti di valore superiore a 40 mila euro ed inferiori alla soglia di cui all'art. 35, per servizi e forniture; e gli affidamenti superiori a 150 mila euro ed inferiori ad 1 milione per acquisti di lavori di manutenzione ordinaria.

Preso atto che il comune di Bollate ha presentato la richiesta presso l'ANAC per ottenere la "qualificazione di stazione appaltante" per lo svolgimento in autonomia, quale centrale di committenza, di procedure di affidamento di lavori beni e servizi, per il comune e per altri enti, visto la presenza di un ufficio interno strutturato per questa finalità;

Riscontrato che:

- La Provincia di Monza e della Brianza ha costituito, già dal 2015, la Centrale Unica di Committenza in conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 88 della L. 7 Aprile 2014, n. 56, avente ad oggetto "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", secondo il quale la Provincia può, d'intesa con i Comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive. Tale nuova forma aggregativa è stata definita dopo un percorso di studio e lavoro condiviso con il network dei Segretari di alcuni Comuni della Provincia MB, con la deliberazione di Consiglio Provinciale n. 26 del 22/10/2015 che ne ha approvato anche lo Schema di Convenzione.
- In seguito alla decretazione emergenziale legata al rilancio dell'economia e all'accelerazione delle procedure di gara, il decorso del termine triennale di vigenza della convenzione a regime (2019-2021), hanno reso necessario adeguarne lo schema per la efficiente gestione delle attività della Centrale Unica di Committenza (CUC) della Provincia di Monza e della Brianza. Infatti, l'art. 37 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. ha stabilito, al comma 4, che se la stazione appaltante è un comune non capoluogo, fermo restando il disposto del comma 1 e del primo periodo del comma 2 del medesimo articolo, procede all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo ad una

centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, o mediante unioni di comuni costituite e qualificate ovvero ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 56/2014.

- La sospensione dell'obbligo di aderire alla CUC non ha comunque fatto venir meno il riconoscimento dell'utilità di una struttura qualificata per la gestione delle procedure d'appalto.

Riscontrato, altresì, che

- Città Metropolitana MB ha concluso positivamente il percorso per la certificazione della Centrale Unica di Committenza, in conformità alla norma UNI EN ISO 9001:2015, avente ad oggetto la gestione delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture per i Comuni e le aziende in convenzione.
- Città Metropolitana MB gestisce:
 - tutte le procedure di gara richieste dai Comuni fino a 6000 abitanti;
 - tutte le gare sopra soglia comunitaria riferite a:
 - forniture e servizi da € 215.000,00;
 - servizi sociali (considerando quale soglia comunitaria la medesima fissata per le forniture ed i servizi);
 - lavori da € 150.000,00;
 - lavori di manutenzione ordinaria da € 1.000.000,00;
 - gare aggregabili per oggetto (procedure gestite in modalità multi-lotto);
 - concessioni con valore stimato da € 750.000,00, inteso come il fatturato totale del concessionario stimato dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 167 del Codice dei Contratti;
 - tutte le procedure di gara afferenti alle opere PNRR E PNC;
- che la convenzione è aperta all'adesione di:
 - Comuni appartenenti alla Provincia o ad altre Province;
 - altri Enti pubblici o a partecipazione pubblica;
 - Società di capitali in cui sia rappresentata la Provincia

che intendano gestire in forma associata le procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi. In tal caso l'Ente che richieda di aderire alla convenzione ne approva il testo integrale senza modifiche o condizioni, mediante conforme deliberazione.

- La quota annua di adesione da parte di Comuni di altre Province è pari alla quota dovuta in base alla fascia demografica maggiorata del 100%, così come indicato nello schema di convenzione, che per il comune di Bollate ammonta quindi a €10.000,00;
- che la Centrale Unica di Committenza per quanto concerne le attività correlate all'acquisizione di lavori, servizi e forniture agisce in nome e per conto del Comune aderente che ha approvato lo schema della presente convenzione proposto.

Considerato, infine, che

- attraverso lo strumento della Centrale Unica di Committenza è possibile perseguire l'azione amministrativa nell'ambito della contrattualistica pubblica, nella consapevolezza che ciò contribuisce a rafforzare l'economia legale;

- attraverso una struttura qualificata si creano le condizioni affinché vi possa essere una progressiva semplificazione degli adempimenti e delle procedure, nonché un’auspicabile riduzione del contenzioso in materia di affidamenti di appalti pubblici;
- tale modello di gestione delle gare pubbliche consente alla stazione appaltante, qualora sia Comune non capoluogo di provincia, in particolare per le procedure afferenti alle opere PNRR e PNC, di procedere all’acquisizione di forniture, servizi e lavori secondo le disposizioni normative vigenti;
- la costituzione di una Centrale Unica di Committenza è l’espressione di una moderna funzione di governance nel settore dei contratti pubblici, consistente nella capacità da parte delle Amministrazioni interessate di indirizzarsi verso un obiettivo unitario, sulla base dei principi comunitari e nazionali di legalità, economicità ed efficienza, senza sovrapposizioni e nel rispetto delle diverse competenze.

Visto lo schema di convenzione per l’adesione alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza, qui allegato, proposto dalla Città Metropolitana MB e approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 06/12/2018 così come aggiornato con i Decreti Deliberativi Presidenziali n. 2 del 16/01/2020 e n. 148 del 22/12/2020;

Visti:

- l’art. 30 del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”;
- l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- l’art. 37, commi 1 e 4 del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 ad oggetto “Codice dei contratti Pubblici”;
- il Decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici.» convertito con modificazioni nella Legge 14 giugno 2019, n. 55;
- il Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, e ss.mm.ii., ad oggetto “Codice dei contratti pubblici”;
- il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” convertito con modificazioni nella Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- l’art. 30 comma 4 e l’art. 42, comma 2 lett. c) del D.Lgs. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli EntiLocali”;

DELIBERA

1. di aderire alla Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza per l’acquisizione di forniture, servizi e lavori ai sensi dell’art. 37 comma 4 del d.lgs 50/2016 e dell’art. 52, co. 1.2 del dl.77/2021;

2. **di approvare** l'Allegato Schema di convenzione per la gestione delle attività della Centrale Unica di Committenza della Provincia di Monza e della Brianza;

3. **di stabilire** che la predetta convenzione entrerà in vigore a partire dalla data della sottoscrizione per le annualità 2022/2024 e che verrà attivata in base alle esigenze di volta in volta rilevate dal comune di Bollate;

4. **di demandare** ai Dirigenti, in relazione alla propria competenza, l'adozione degli atti necessari per l'attuazione della suddetta convenzione;

5. **di pubblicare** il presente provvedimento, come previsto dal D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, come modificato dal D.lgs. 25/05/2016 n. 97 sul sito istituzionale dell'Ente, sezione "Amministrazione Trasparente".

Dato corso alla votazione....., presenti n.... Consiglieri, Votanti n.....

Successivamente, vista l'urgenza, di procedere alla sottoscrizione della convenzione per poter avviare le procedure referenti al PNRR, con separata votazione, presenti n.....Consiglieri, votanti n.....

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 Dlgs. 267/2000.